

**Documento di Banca d'Italia in
tema di applicazione in Italia del
Regolamento UE n. 575/2013 e
della Direttiva 2013/36/UE**

Le osservazioni di Assofin

4 ottobre 2013



Premessa

Nel riportare di seguito alcune osservazioni e richieste di chiarimento su tematiche contenute nel documento in tema di applicazione in Italia del Regolamento UE n. 575/2013 e della Direttiva 2013/36/UE che si ritengono di significativo rilievo per gli intermediari bancari e finanziari rappresentati, si precisa che i contenuti del presente position paper sono in parte corrispondenti a quelli proposti da Assilea, con la quale è intercorso uno scambio di opinioni sul tema.

Pur condividendo tutti i contenuti del position paper di Assilea, si è ritenuto opportuno limitare le nostre osservazioni ai temi di diretta competenza di Assofin.

1. Ambito di applicazione dei requisiti prudenziali

Nel documento di consultazione in oggetto si prospetta il mantenimento dell'attuale ambito di applicazione con riferimento ai requisiti prudenziali su base individuale.

Pur comprendendo le argomentazioni presentate nel documento, si ritiene che l'ambito di applicazione della normativa adottato da Banca d'Italia sia più ampio di quello previsto dal Regolamento e dalla Direttiva comunitaria, in quanto si estende anche a soggetti che non effettuano raccolta di depositi fra il pubblico, quali gli intermediari finanziari vigilati.

Dall'impostazione del documento, sembra sia intenzione dell'Autorità di Vigilanza del nostro Paese equiparare il più possibile gli intermediari finanziari alle banche, mentre come sappiamo dalla documentazione pubblicata in merito allo "shadow banking", nel resto d'Europa attualmente esistono soggetti finanziari "non vigilati".

Riteniamo che l'estensione della vigilanza prudenziale a tutti gli intermediari finanziari debba comunque prevedere – per rispondere ai necessari principi di proporzionalità e ai fini di un adeguato *level playing field* a livello internazionale tra operatori che effettuano la stessa attività (es. esercizio dell'attività di credito al consumo) e sono controllati da gruppi bancari/finanziari internazionali – un trattamento prudenziale adeguato (quale ad esempio, la previsione di un requisito patrimoniale ridotto) che consenta all'interno di tali gruppi l'operatività di società "specializzate" in un determinato comparto.

2. Rimozione dello sconto del 25% dei requisiti patrimoniali su base individuale per i soggetti facenti parte di gruppi bancari



Si prospetta la rimozione dell'attuale sconto del 25% sui requisiti patrimoniali su base individuale a fronte del rischio di credito per le banche e le SIM facenti parte di gruppi bancari sottoposti a vigilanza su base consolidata.

La rimozione dello sconto del 25% può avere effetti rilevanti, tra i quali si segnala in particolare un pricing più elevato, *ceteris paribus*, al fine di remunerare il maggior capitale impiegato, in particolare nei casi in cui i modelli di pricing tengano conto di valutazioni relative alla redditività corretta per il rischio. Tale sconto di capitale è stato previsto, nel nostro Paese, proprio per tenere conto delle economie di scala generate dall'appartenenza ad un gruppo vigilato. Peraltro, tale impostazione non è di per sé in contrasto con la nuova normativa, in quanto, come viene sottolineato nello stesso documento di consultazione, nell'attuale impostazione dei requisiti patrimoniali vi è – da parte dell'Autorità di Vigilanza del nostro Paese – *“il legittimo presupposto di una garanzia implicita della capogruppo in termini di impegno a ripristinare la patrimonializzazione della controllata, come se la riduzione del 25% non fosse prevista”*.

La rimozione di tale limite renderebbe molto più difficile l'operatività degli intermediari finanziari specializzati (ad es. nel credito al consumo).

Si chiede pertanto che venga mantenuto per tali soggetti, qualora facciano parte di gruppi soggetti a vigilanza a livello consolidato, l'attuale riduzione di requisito patrimoniale.

Si chiede, inoltre, conferma del fatto che venga mantenuto per tali soggetti l'attuale riduzione di requisito patrimoniale complessivo (6% anziché 8%), previsto a favore degli intermediari che non effettuano raccolta di risparmio tra il pubblico.

3. Invarianza della definizione di default

Concordiamo con l'impostazione data nel documento poiché l'eventuale modifica nella definizione di "scaduto" nell'ambito del metodo IRB non sarebbe coerente con le recenti raccomandazioni del FSB e porterebbe a definizioni di scaduto incoerenti fra le diverse metodologie (Standardizzata / IRB) adottate.

Tuttavia, anche con riferimento a questo punto, così come già detto in premessa, richiamiamo l'attenzione sul *level playing field* a livello internazionale e sull'impatto che l'adozione di una differente definizione di default avrebbe su:

- le statistiche di rischiosità dei portafogli bancari dei differenti Paesi dell'Unione;
- le coperture a bilancio;



- la redditività ed i rating dei maggiori gruppi bancari nei differenti Paesi.

Riteniamo auspicabile valutare tale discrezionalità anche in un'ottica di competitività internazionale e di eventuali "incentivi" ad utilizzare le metodologie avanzate.

4. Ambito di applicazione dei requisiti di liquidità

Nel documento si esprime l'intenzione di applicare i nuovi requisiti di liquidità a livello consolidato. Condividendo tale punto di vista, con motivazioni analoghe a quelle prima citate in tema di ambito di applicazione dei requisiti prudenziali riteniamo opportuno che anche i requisiti di liquidità siano definiti e richiesti a livello di gruppo.

Si fa tuttavia presente che esistono importanti realtà di intermediari non facenti parte di gruppi bancari, o facenti parte di gruppi bancari esteri, ai quali, indipendentemente dalla natura dell'attività svolta, verrà richiesto di rispettare a livello individuale il requisito di liquidità sia a breve (LCR) che a medio-lungo termine (NSFR).

Si chiede, ai fini del rispetto del requisito di liquidità a breve (LCR), di fare riferimento anche alla natura dell'attività svolta dall'intermediario che, qualora non svolga attività di raccolta di depositi tra il pubblico, di fatto non necessita di rispondere ad un requisito di liquidità su base "giornaliera" e, per questa ragione, dovrebbe comunque essere esonerato dal rispetto di tale requisito, anche qualora non facesse parte di un gruppo bancario.

Anche su questo punto, ricordiamo l'importanza di conseguire un corretto *level playing field* sia a livello nazionale che internazionale, tra operatori che svolgono la stessa attività (es. credito al consumo), ma che sono assoggettati a obblighi diversi in funzione della competente Autorità di Vigilanza.

Anche in questo caso, l'asimmetria competitiva derivante dall'imposizione ai soggetti sottoposti all'Autorità di Vigilanza italiana di requisiti ulteriori rispetto ai competitors stranieri "non vigilati" configurerebbe l'applicazione della normativa oltre l'ambito definito dalla normativa europea, rappresentato dai soli soggetti che raccolgono risparmio tra il pubblico. Sul punto, in particolare, ci risulta sia in esame nel sistema di vigilanza francese una proposta che vedrebbe la creazione di intermediari diversi dalle banche, ai quali non verrebbero applicati detti requisiti di liquidità.

5. Ponderazione finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili residenziali con "loan to value" superiore all'80% assistiti da garanzia supplementare



Nel documento in consultazione non si fa riferimento alla norma di cui al TITOLO II, Capitolo 1, Parte 1, SEZIONE IV, Paragrafo 2.1, della Circolare 263/2006 - secondo la quale è possibile applicare la ponderazione del 35 per cento all'intero ammontare del finanziamento garantito da ipoteca su immobili residenziali qualora il 'loan-to-value' di tale finanziamento sia superiore all'80% ed inferiore al 100% ed il finanziamento sia assistito da un'idonea garanzia supplementare (quale ad esempio una protezione del credito di tipo personale).

La norma di cui sopra ha fino ad oggi esplicato positivamente la sua efficacia nel mercato italiano. Le garanzie di protezione del credito infatti, hanno contribuito a far sì che i mutui a 'loan-to-value' superiore all'80% ed inferiore al 100% continuassero ad esser sottoscritti prudenzialmente, supportando allo stesso tempo le banche a crescere nel mercato del credito, attraverso il trasferimento del rischio al di fuori del sistema bancario e riducendo la ponderazione del rischio dei loro assets.

Alla luce dell'articolo 125, comma 2, lettera (d) del Regolamento 575/2013, si chiede di chiarire se la norma in discussione presente nella Circolare 263 rimanga applicabile o meno.

Si chiede inoltre di chiarire se sia intenzione di Banca d'Italia modificare la Circolare 263 per renderla compatibile con il Regolamento 575/2013 e con la Direttiva 36/2013 ed eventualmente con quali modalità.

6. Appropriatezza del valore minimo della LGD

Nel documento in consultazione si manifesta l'intenzione di esercitare la discrezionalità attribuita dall'articolo 164, comma 5 del Regolamento 575/2013, secondo il quale le Autorità competenti valutano periodicamente l'appropriatezza del valore minimo del 10% della LGD, potendo elevare tale valore in caso di timori relativi alla stabilità finanziaria.

Non essendo state specificate nel documento in consultazione, si chiede secondo quali specifiche modalità Banca d'Italia intenda esercitare la suddetta discrezionalità.

Si chiede inoltre se Banca d'Italia, nel caso in cui elevasse il valore minimo della LGD alla luce dei timori di cui sopra, ritenga che tale più elevato valore si debba applicare anche a quelle esposizioni che beneficiano di uno strumento di mitigazione del rischio di credito quale ad esempio una garanzia di credito personale.

Riteniamo che nel suo processo di valutazione del valore della LGD, Banca d'Italia non debba applicare un livello più elevato di LGD in presenza di



strumenti di mitigazione del rischio di credito forniti da entità regolamentate e prudenzialmente capitalizzate.

A motivazione di tale posizione si evidenzia come recuperi aggiuntivi derivanti dall'uso di tali strumenti potrebbero permettere agli intermediari di non registrare alcuna perdita anche in caso di significativo ammanco dalla vendita della proprietà sottostante rispetto al credito residuo.

D'altro canto, si ritiene altresì che un'appropriata considerazione degli strumenti di mitigazione del rischio di credito nell'ambito della valutazione del valore della LGD, consentirebbe a Banca d'Italia non solo di incentivare pratiche di gestione prudentiale del rischio, ma anche di alleviare timori di stabilità finanziaria incoraggiando le banche a condividere il rischio con entità regolamentate e prudenzialmente capitalizzate.